



Il Presidente

### Chiarimento n. 2 del 7 luglio 2021

Svolgimento dei riti e funzioni religiose di culto cattolico. Capienza degli edifici di culto.

#### Premesso

- che sono pervenute da parte dei Vescovi della Campania richieste di chiarimento in merito alle condizioni di fruizione dei riti e funzioni religiose di professione cattolica, con particolare riferimento al numero di fedeli ammessi alla partecipazione agli stessi;
- che le richieste fanno menzione del verbale n. 95 del 16-20 luglio 2020 del Comitato Tecnico Scientifico ove, su quesito del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, si sottolinea che *“la vigenza attuale del DPCM 14/07/2020 che disciplina la fruizione dei luoghi durante le manifestazioni in luoghi chiusi, compresa la possibilità di rimodulazione del numero massimo di persone da parte delle Regioni e delle Province autonome che possono stabilire un diverso numero massimo di persone in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi”*;

#### Visto

il verbale n.95 del 16-20 luglio 2020 del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento Civile con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile, n. 371 del 5 febbraio 2020 e ss.mm.ii. e il precedente verbale del CTS n.89 del 16 giugno 2020;

#### Visto

il DPCM 2 marzo 2021 e, in particolare, l'art. 12 (*Luoghi di culto e funzioni religiose*) secondo il cui disposto: *“1. L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. 2. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7.”*;

#### Visto

il Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana per la ripresa delle celebrazioni con il popolo di cui all'allegato 1 al citato DPCM 2 marzo 2021 che, al paragrafo 1 (*Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche*), stabilisce che *“1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'ente individua la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale.”*;

#### Ravvisato

- che occorre fornire chiarimenti in merito al regime vigente sul territorio regionale in ordine alle condizioni di fruizione dei riti e funzioni religiose di professione cattolica, sotto il profilo

de  
sh



Il Presidente

del numero di fedeli ammessi alla partecipazione ai medesimi, alla stregua dei richiamati atti e provvedimenti nazionali;

- che occorre, in particolare, chiarire che non risultano adottate ordinanze regionali che abbiano fissato un numero massimo di persone ammissibili all'interno degli edifici di culto e che, pertanto, la disciplina di riferimento è da rinvenire esclusivamente nel richiamato DPCM 2 marzo 2021 e nell'allegato 1 al medesimo DPCM, che non contemplano un contingente massimo fisso e predeterminato, fermo restando l'obbligo di distanziamento tra i fedeli di almeno 1 metro laterale e frontale;

**Richiamate** le disposizioni della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*", dell'art.50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dell'art.117 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, della Legge n.689/1981, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020

**rende il seguente chiarimento:**

con riferimento alle condizioni di fruizione dei riti e funzioni religiose di professione cattolica sul territorio regionale della Campania, non sussistono limiti ulteriori e/o diversi rispetto a quelli fissati dalla normativa statale.

La relativa disciplina si rinvia:

- nell'art.12 del DPCM 2 marzo 2021 e ss.mm. e ii., alla stregua del quale "*1. L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. 2. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7.*";
- nel menzionato "*Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo*", allegato n.1 al medesimo DPCM 2 marzo 2021 che, al fine del contingentamento delle presenze all'interno degli edifici di culto, dispone che "*Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'ente individua la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale*".

Vincenzo De Luca  


